

CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

a cura di NUOVI SERVIZI s.a.s.

NUOVE REGOLE PER RILEVARE IL RADON

Il **Radon** è un gas naturale radioattivo molto pericoloso per la salute umana che rappresenta la seconda causa di cancro al polmone dopo il fumo di sigaretta. Si origina nel sottosuolo grazie ad una serie di decadimenti nucleari a carico di elementi chimici presenti nelle rocce terrestri e riesce a risalire in superficie arrivando al livello del suolo ed entrando negli edifici dove, accumulandosi, può diventare estremamente pericoloso per la salute umana.

Se grazie alla diluizione in aria questo gas non è particolarmente pericoloso negli ambienti esterni, diventa preoccupante la sua presenza e permanenza negli ambienti interni dove può raggiungere livelli di concentrazione particolarmente alti.

Riguardo alle **radiazioni ionizzanti**, quindi anche al **gas radioattivo Radon**, il **D.lgs. 81/2008** rimanda a normative specifiche che, fino a poco tempo fa, erano rappresentate dal D.lgs. 230/95 modificato successivamente dal D.lgs. 241/2000. Tuttavia il D.lgs. 241/2000 è stato abrogato e sostituito più recentemente dal **D.lgs. 31 luglio 2020 n. 101** che recepisce nel nostro ordinamento la **direttiva europea 2013/59/Euratom**.

Il **Decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020** ha dunque sancito la definitiva attuazione della **Direttiva 2013/59/Euratom** che abroga e sostituisce le precedenti direttive in materia di radiazioni ionizzanti. Se nel tempo il D. Lgs. 230/95 aveva subito diverse modifiche e integrazioni, per adeguare la legislazione nazionale a quella europea, è solo con il nuovo decreto che viene definita una normativa specifica riguardante la protezione della popolazione da radiazioni ionizzanti.

Con il D.lgs. 101/2020, che riorganizza e armonizza la disciplina sulla radioprotezione, si integra in un'unica normativa sia il tema della protezione dei lavoratori in ambito professionale e sia quello della protezione della popolazione nelle abitazioni civili.

In particolare l'art. 12 del D.lgs. 101/2020 fissa i **livelli di riferimento** della concentrazione media annua di attività di radon in aria sia per i luoghi di lavoro sia per le abitazioni.

Riprendiamo una tabella che permette il raffronto tra i nuovi livelli di riferimento e quelli del D.lgs. 230/95, laddove presenti:

Tipologia	D.lgs. 101/2020	D.lgs. 230/95
Luoghi di lavoro	300 Bq/m ³	500 Bq/m ³
Abitazioni esistenti	300 Bq/m ³	non considerate
Abitazioni costruite dopo il 31/12/2024	200 Bq/m ³	non considerate

Il D.lgs. 101/2020 stabilisce che, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, l'Italia deve adottare un nuovo **piano nazionale d'azione per il radon** sulla base del quale le regioni dovranno individuare le aree prioritarie per la riduzione dei livelli di concentrazione di gas radon in aria.

Il **datore di lavoro**, in particolare, deve provvedere alla valutazione dell'esposizione al rischio radon qualora vi sia la presenza di:

- luoghi di lavoro sotterranei
- luoghi di lavoro in locali semi sotterranei o situati al piano terra, localizzati in aree considerate prioritarie stabilite a livello regionale
- specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d'azione radon
- stabilimenti termali.

La valutazione deve tener conto delle caratteristiche degli ambienti di lavoro e del tempo di permanenza medio di eventuali lavoratori.

Individuati i luoghi, l'attività di analisi parte dalla preparazione di un programma di campionamento, con durata almeno annuale, che permetta di misurare i livelli di concentrazione di radon.

In base ai valori finali ottenuti dalle misurazioni si potranno avere **differenti scenari** per i quali andranno individuate delle **misure di sicurezza**:

- **Livello misurato inferiore a Bq/m³**: la situazione è accettabile e sarà necessario lo svolgimento di nuove misurazioni dopo otto anni o in conseguenza di eventuali interventi che comportano lavori strutturali a livello dell'attacco a terra dell'edificio in oggetto nonché di tutti gli interventi volti a migliorare l'isolamento termico dell'edificio stesso. La relazione tecnica relativa all'indagine ambientale effettuata dovrà essere conservata per un periodo di almeno otto anni e deve essere integrata nel Documento di Valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/08.
- **Livello misurato superiore a Bq/m³**: il datore di lavoro è tenuto ad attuare misure correttive intese a ridurre la concentrazione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, designando un **esperto in interventi di risanamento radon**, nuova figura istituita dalla normativa, che deve essere in possesso dei requisiti riportati nell'Allegato II del D.lgs. 101/2020. Il datore di lavoro dovrà attuare le azioni previste dal tecnico entro due anni dal rilascio della relazione tecnica e provvederà a ripetere le misurazioni con cadenza quadriennale.

Qualora i risultati delle nuove misurazioni evidenzino l'**efficacia delle azioni correttive** riportando la concentrazione di radon al di sotto dei livelli di riferimento, occorre mantenere attive le misure correttive intraprese e ripetere le misurazioni dopo otto anni o a seguito di eventuali interventi che comportano lavori strutturali a livello dell'attacco a terra dell'edificio nonché di interventi volti a migliorare l'isolamento termico dell'edificio.

Qualora, nonostante l'adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di radon resti **superiore al livello di riferimento**, il datore di lavoro effettua la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione (già noto come esperto qualificato) che rilascia apposita relazione i cui risultati manifesteranno l'eventuale superamento del valore limite di dose efficace pari a 6 mSv/anno per ogni lavoratore esposto.

Se il valore di dose efficace è minore di 6 mSv/anno, i lavoratori vengono identificati come "**lavoratori non esposti**". Se il valore di dose efficace per i lavoratori è superiore a 6 mSv/anno, i lavoratori vengono identificati come "**lavoratori esposti**". I luoghi di lavoro saranno classificati come "**luoghi controllati**" ossia accessibili solo in base a specifiche procedure dettate dall'esperto di radioprotezione.

GLI EFFETTI PSICOLOGICI DELLO SMART WORKING

In un momento di crisi sanitaria e sociale come quella provocata dal Covid19, in cui il lavoro a distanza è diventato la nuova quotidianità di tantissimi lavoratori, diventa importante chiedersi se e in che modo quest'ultimo possa, nel lungo termine, impattare sul benessere psicologico di questi ultimi. Dover passare un numero significativo di ore di fronte un computer, in assenza di interazione sociale, fondamentale per il benessere psichico, potrebbe generare stress e disturbi correlati quali ansia, depressione e in alcuni casi anche burn out.

Il "lavoro agile", infatti, è caratterizzato da diversi aspetti contraddittori: alcune ricerche hanno accertato che, rispetto a una vita scandita da rigidi orari lavorativi, poter scegliere e organizzare luoghi e tempi in cui poter lavorare contribuisce, nella maggior parte dei casi, ad un aumento della soddisfazione personale. Ciò concede infatti di occuparsi di piccoli impegni ed incombenze della vita privata e familiare, della gestione dei figli, la pratica di attività fisica, ridurre lo stress legato agli spostamenti (pendolarismo), fare più attenzione alla propria alimentazione e integrare il lavoro ai propri ritmi di vita. Al contrario, altri studi

evidenziano come la perdita dell'interazione sociale sul luogo di lavoro, la mancanza di confronto e quindi di apprendimento dal prossimo, la perdita di sicurezze e di punti di riferimento, l'apparente minore opportunità di partecipazione alla vita dell'azienda, il rimodulare psicologicamente e praticamente la propria vita familiare, sono tutti motivi per uno spiccato aumento di ansia e frustrazione.

Nonostante, fortunatamente, l'Italia non sia il paese a destare maggiore preoccupazione in termini di isolamento, non è difficile vedere le ripercussioni economiche di un cambiamento organizzativo come quello portato, o meglio "accelerato", dalla situazione pandemica che stiamo vivendo. Non si devono sottovalutare, infatti, le conseguenze psicologico-relazionali che potrebbero portare, da un lato, come già detto, ad un importante incremento in termini di patologie ansioso-depressive, ma da un altro anche a compromissioni nelle capacità empatiche e cooperative: se l'altro diventa un individuo indefinito dietro uno schermo, sarà molto più difficile attribuirgli sentimenti ed emozioni ed entrarci davvero in contatto.

È importante considerare che, fin dalla più precoce età, l'attivazione dei "neuroni specchio" passa attraverso il contatto visivo con chi abbiamo di fronte e questo permette lo sviluppo della capacità di "sentire" quello che prova l'altro. Questo è un passaggio obbligato per lo sviluppo anche dell'altruismo e, quindi, necessario per il formarsi di una società che si sostiene e collabora per qualcosa che va al di là del solo individuo.

Ciò che si può osservare è che, spesso, si parla di "Smart working" in modo semplicistico, senza considerare che ogni cambiamento radicale è sempre complesso e determina criticità sia strutturali dell'impresa, sia puramente personali. Per questo, è importantissimo non dimenticare che ogni persona è diversa dalle altre e che, di fronte alla stessa richiesta di cambiamento, le risposte comportamentali possono essere completamente opposte.

È indubbio che bisogna ripensare il lavoro e gli spazi in cui esso deve svolgersi, così come è necessario ritarare le regole per allineare la modalità dello "Smart working" con gli obiettivi aziendali. Sempre più evidente diventa la necessità, per questa nuova modalità di lavoro, delle seguenti skill: disponibilità all'apprendimento degli strumenti digitali della tecnologia in generale; capacità di mantenere il focus sul progetto che si sta seguendo; la gestione del tempo; riuscire a gestire i confini tra vita privata e lavorativa.

Emerge dunque la necessità di programmi di formazione che aiutino sia il manager sia il lavoratore a sviluppare tutte quelle capacità che sono e saranno indispensabili per affrontare le sfide di un prossimo futuro, che probabilmente è già presente: la gestione dello stress, l'apertura alla sperimentazione, la calma, la resilienza, la flessibilità e l'adattabilità. Fondamentali saranno anche le abilità relazionali: l'ascolto, il rispetto, l'empatia, la cooperazione e l'assertività.

Per concludere, dobbiamo accettare che il mondo intorno è dovuto cambiare velocemente e, insieme a lui, sta decisamente cambiando anche il modo in cui lavoriamo.

Cosa si può fare, dunque, per cercare di trarre il più possibile i lati positivi che può regalarci lo "Smart Working" cercando di scansare i suoi effetti negativi?

A livello personale, un primo consiglio è quello di dedicare degli spazi di tempo all'interno della giornata a se stessi e alle relazioni sociali ancora più di quanto non si facesse prima.

Poter fare attività fisica, piuttosto che una semplice passeggiata, trascorrere il dopo cena insieme ai familiari con attività piacevoli condivise e organizzare uscite all'aria aperta nei week-end.

Infine, mantenere uno stile di vita sano, usare tecniche di meditazione e pianificare la propria giornata, evitando il lavoro multitasking.

Quando si lavora da casa, per evitare di "perdere il controllo" della situazione e di prendere cattive abitudini, è importante darsi delle regole fisse e imparare a seguire una certa routine: alzarsi alla stessa ora e possibilmente presto, vestirsi e non rimanere in pigiama, fare una buona colazione e, se possibile, concedersi una passeggiata di 15 minuti per una boccata d'aria.

Per quel che riguarda le pause, è importante concedersi quelle che il fisico e la mente reputano necessarie, cercando però di limitarsi ad un breve e sano spuntino all'ora stabilita.

A livello aziendale, invece, è importante l'utilizzo di figure (anche esterne) che insegnino a rafforzare le abilità di coping dei lavoratori e dei manager, aumentando la resilienza e, in generale, una ristrutturazione cognitiva.

Se poi ci si rendesse conto che lo stress e l'ansia incidono significativamente sulla qualità della propria vita, la soluzione preferibile è quella di rivolgersi ad un esperto per gestirli.

DAL 3 LUGLIO STOP ALLA PRODUZIONE DI PLASTICA MONOUSO

A decorrere dal **3 luglio 2021**, saranno vietati i prodotti di plastica monouso per i quali esistono alternative: posate, piatti, bastoncini cotonati, cannucce, mescolatori per bevande e aste dei palloncini, ma non solo. Il divieto è esteso anche ai prodotti di plastica oxodegradabile (plastiche alle quali vengono aggiunti, nel processo produttivo, additivi per accelerarne la frammentazione in frazioni minuscole per effetto della radiazione ultravioletta) e ai contenitori per cibo da asporto in polistirene espanso.

Per i prodotti in plastica per i quali, invece, non esistono alternative, gli Stati membri dovranno mettere a punto piani nazionali, con misure dettagliate, per ridurre significativamente il loro utilizzo, da trasmettere alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della Direttiva.

La normativa fissa un obiettivo di raccolta del 90% per le bottiglie di plastica entro il 2029 e determina che entro il 2025 il 25% delle bottiglie di plastica dovrà essere composto da materiali riciclati, quota che salirà al 30% entro il 2030.

Viene anche rafforzato il principio secondo cui "chi inquina paga".

Più nel dettaglio, l'impatto della nuova normativa sugli operatori economici sarà il seguente:

Commercianti

Gli operatori del commercio dovranno fare i conti con il divieto assoluto di commercializzare determinati prodotti di plastica monouso:

- **bastoncini cotonati**, tranne i tamponi per uso medico. Sui cotton fioc e le microplastiche nei cosmetici, la normativa italiana ha già anticipato i contenuti della futura direttiva europea. L'Italia è stata il primo paese al mondo a vietare la produzione e la messa in commercio di cotton fioc, cioè non biodegradabili, a partire dal primo gennaio 2019, e poi, dal 2020, anche di cosmetici contenenti microplastiche;
- **posate** (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette);
- **piatti**;
- **cannucce**, tranne quelle per uso medico;
- **mescolatori per bevande**;
- **aste da attaccare a sostegno dei palloncini**, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
- **prodotti di plastica oxodegradabile**;
- **contenitori per cibo da asporto in polistirene espanso**.

La commercializzazione di contenitori per bevande in plastica monouso, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, saranno ammessi, inoltre, solo se i tappi e i coperchi resteranno attaccati al contenitore. Il commerciante dovrà, pertanto, verificare se il prodotto sarà a norma.

Non è previsto un divieto alla commercializzazione dei bicchieri in plastica monouso.

Produttori

Secondo il principio della "responsabilità estesa" saranno chiamati a contribuire per coprire i costi di gestione e bonifica, come pure i costi delle misure di sensibilizzazione per una serie di prodotti:

- **contenitori per alimenti destinati al consumo immediato** direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza ulteriore preparazione, ad esempio contenitori per alimenti tipo fast food, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- **pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti** destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
- **contenitori per bevande**, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi;

- **prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati** in combinazione con i prodotti del tabacco;
- **salviette umidificate**, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale o per uso domestico e industriale;
- **palloncini**, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
- **sacchetti di plastica in materiale leggero** definiti all'articolo 3, punto 1quater, della direttiva 94/62/CE (borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron). A livello nazionale la commercializzazione di tale prodotto è già vietata dal Decreto Legge Mezzogiorno (Cfr. D.L 20 giugno 2017 n. 91).

La produzione di contenitori per bevande in plastica monouso, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, saranno ammessi solo se i tappi e i coperchi resteranno attaccati al contenitore. A tal fine dovrà essere predisposta apposita norma armonizzata che definirà i parametri tecnici ai quali saranno chiamati a uniformarsi.

I produttori sono chiamati anche a un obbligo di etichettatura chiara e standardizzata su alcuni prodotti che dovrà contenere informazioni utili per capire come dovranno essere smaltiti, il loro impatto negativo sull'ambiente e la presenza di plastica. Questa prescrizione si applicherà a:

- **assorbenti e tamponi igienici** e applicatori per tamponi;
- **salviette umidificate**, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale o per uso domestico e industriale;
- **palloncini**, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
- **sigarette** con filtri di plastica.

PSC E DUVRI NEL CASO DI OPERE ALL'INTERNO DELLA PROPRIA FABBRICA

Un'azienda industriale deve appaltare dei lavori per la costruzione di un fabbricato da realizzare all'interno del proprio stabilimento per effettuare i quali saranno impegnate più imprese. Il direttore dello stabilimento, essendo il committente di un'opera edile, deve far redigere il PSC per il cantiere ma lo stesso, dovendo i lavori svolgersi nell'ambito della propria unità produttiva, è tenuto a redigere anche un Duvri in applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008?

In questo quesito vengono a coincidere la figura di un "*committente di un'opera edile*" con quella di un "*committente di un appalto interno*" e più in particolare un caso nel quale il direttore di uno stabilimento che ha commesso dei lavori di costruzione di un fabbricato da

realizzare all'interno della propria unità produttiva viene a essere anche un committente di un'opera edile a carico del quale il legislatore ha posto tutti quegli obblighi riportati nel Titolo IV del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

QUINDI ENTRAMBI DOCUMENTI DEVONO ESSERE PREDISPOSTI.

Le disposizioni contenute nel citato D. Lgs. n. 81/2008 che obbligano il committente ad elaborare sia il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) che il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (Duvri). Il PSC, previsto dall'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è un documento che deve essere elaborato a cura del "*committente di un'opera edile*", definito nell'art. 89 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 come il soggetto per conto del quale viene realizzata un'opera edile e va elaborato nel caso in cui è prevista la presenza nel cantiere di due o più imprese e si verificano contestualmente tutte le altre condizioni indicate nell'art. 90 dello stesso D. Lgs..

Il PSC, redatto materialmente dal coordinatore per la sicurezza designato dallo stesso committente, deve avere i contenuti minimi fissati nell'allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed è finalizzato sostanzialmente a progettare ed organizzare il cantiere edile in sicurezza, ad individuare i rischi che possono essere presenti in esso con riferimento all'area di cantiere, alla organizzazione del cantiere stesso, alle lavorazioni che devono svolgersi in esso e alle loro interferenze, oltre che ad indicare le misure necessarie per eliminarli nonché a fissare le regole e le procedure per garantire un coordinamento fra le varie imprese che si accingono ad operare nel cantiere medesimo.

CORSI IN PROGRAMMA**Corso Formazione Generale 4 ore**

Mercoledì 16 giugno 2021 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 1^ lezione – basso, medio, alto rischio

Mercoledì 23 giugno 2021 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 2^ lezione - medio, alto rischio

Mercoledì 30 giugno 2021 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 3^ lezione - alto rischio

Mercoledì 7 luglio 2021 dalle 14,00 alle 18,00

Corso aggiornamento per Carrellisti 4 ore

Lunedì 14 giugno 2021 dalle 14,00 alle 18,00

Corso aggiornamento Primo Soccorso 6 ore

Martedì 15 e venerdì 18 giugno 2021 dalle 14,30 alle 17,30

Corso aggiornamento Primo Soccorso 4 ore

Venerdì 9 luglio 2021 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Prevenzione Incendi 8 ore

Giovedì 15 luglio 2021 dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00

Corso aggiornamento Prevenzione Incendi 5 ore

Mercoledì 21 luglio 2021 dalle 8,30 alle 13,30

NUOVI SERVIZI s.a.s di Brino Valerio & C.

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

e-mail: info@nuoviservizi.com www.nuoviservizi.com